

dell'inchiesta, in quanto le informazioni fornite non consentivano di determinare con precisione i valori normali o i prezzi all'esportazione. Dopo l'adozione delle misure provvisorie, queste due società hanno chiesto di poter correggere le lacune delle informazioni presentate, domandando inoltre che fosse concessa loro la possibilità di una verifica oltre i termini stabiliti.

- (8) Una delle due società sosteneva di essere una piccola impresa, con una modesta attività di esportazione nel periodo dell'inchiesta e risorse limitate per far fronte ai requisiti dell'inchiesta. Non si è potuto tuttavia accogliere la richiesta di verifica oltre i termini stabiliti in quanto, com'era già stato chiarito alla società nell'informarla che la sua cooperazione era insufficiente, si sarebbe commessa una discriminazione ai danni di altre società che si erano sforzate di cooperare correttamente. Questa società, inoltre, era stata debitamente informata delle conseguenze della sua omessa collaborazione, e le erano state già offerte varie occasioni di colmare le lacune presenti nelle sue risposte al questionario.
- (9) L'altra società ha giustificato la sua richiesta sostenendo di aver erroneamente ritenuto di operare a un livello diverso rispetto a tutte le altre imprese polacche oggetto dell'inchiesta, in quanto produceva spago per legare soprattutto in un regime di perfezionamento passivo, in cui materie prime acquistate sul mercato comunitario erano trasformate in prodotti finiti in Polonia che venivano quindi riesportati per essere venduti nella Comunità. Questa particolare situazione aveva indotto la società a ritenere — erroneamente — che l'inchiesta antidumping in quanto tale non l'avrebbe riguardata, e per questo motivo la società non aveva originariamente inviato una risposta completa al questionario. La Commissione ha ritenuto che, data la situazione particolare di tale società rispetto agli altri produttori polacchi, il fatto di permetterle di presentare ulteriori informazioni non avrebbe costituito una discriminazione nei confronti delle altre società che avevano collaborato. Si è pertanto data alla società in questione un'ulteriore possibilità di presentare le informazioni necessarie, che sono state debitamente verificate. I risultati della verifica sono riportati nei punti 13 e 15.
- (10) Una terza società, manifestatasi solo dopo che il regolamento sui dazi provvisori era stato pubblicato, ha chiesto che le fosse consentito di collaborare al procedimento. La richiesta è stata respinta in quanto la scadenza per rispondere al questionario era abbondantemente trascorsa.

b) *Valore normale*

- (11) Due società hanno contestato il margine di profitto utilizzato dalla Commissione per ricostruire i valori normali e hanno proposto di utilizzare un margine di profitto inferiore. Una società ha sostenuto che il

margine di profitto utilizzato per ricostruire il valore normale non teneva conto del fatto che i margini di profitto nel settore degli spaghi per legare sono piuttosto bassi e tendono ad essere pesantemente influenzati da fluttuazioni stagionali e climatiche. Il margine alternativo suggerito da questa società era quello conseguito per tutte le attività svolte, ivi compresi i prodotti diversi da quelli oggetto dell'inchiesta. L'altra società ha sostenuto che, dato il suo arrivo relativamente recente tra i produttori di spago per legare, non aveva di fatto alcuna possibilità di influenzare il preesistente livello dei prezzi di vendita sul mercato, e di ottenere quindi il margine più elevato calcolato dalla Commissione.

La Commissione ritiene che il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale sia stato determinato correttamente, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, vale a dire in base alla media ponderata dei profitti realizzati sulle vendite sul mercato interno dall'unico produttore esportatore polacco che ha collaborato che aveva quantitativi sufficienti di vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Di conseguenza, non è stato possibile accogliere tali richieste.

- (12) Nel riesaminare i calcoli, si è deciso che un adeguamento per le caratteristiche tecniche apportato nel ricostruire il valore normale per tre produttori esportatori polacchi non era necessario (cfr. punto 18).
- (13) Per quanto riguarda la società WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o. (in appresso denominata «WKI»), i quantitativi delle sue vendite di spago per legare sul mercato interno polacco erano complessivamente rappresentativi, vale a dire che corrispondevano ad almeno il 5% dei quantitativi esportati nella Comunità. Tuttavia, i singoli tipi di spago per legare venduti per l'esportazione nella Comunità non corrispondevano a quelli venduti sul mercato interno. Il valore normale è stato pertanto costruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. Quanto a tutti gli altri produttori esportatori polacchi che hanno collaborato, il valore normale è stato calcolato sulla base del costo di produzione in Polonia (ivi comprese le spese generali, amministrative e di vendita, o SGAV, maggiorate di un ragionevole profitto. Si sono utilizzate le SGAV della società in questione. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, il tasso di profitto è stato calcolato in base al tasso di profitto effettivo stabilito per l'unico produttore polacco che ha collaborato e che ha effettuato quantitativi sufficienti di vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.